Confcommercio
Verona

FOCUS LAVORO

N. 3/2026

Sicurezza nel Lavoro Agile

Guida agli obblighi normativi per la tutela dei lavoratori in smart working ai sensi del D.Lgs n. 81/2008 e della L. n. 81/2017.

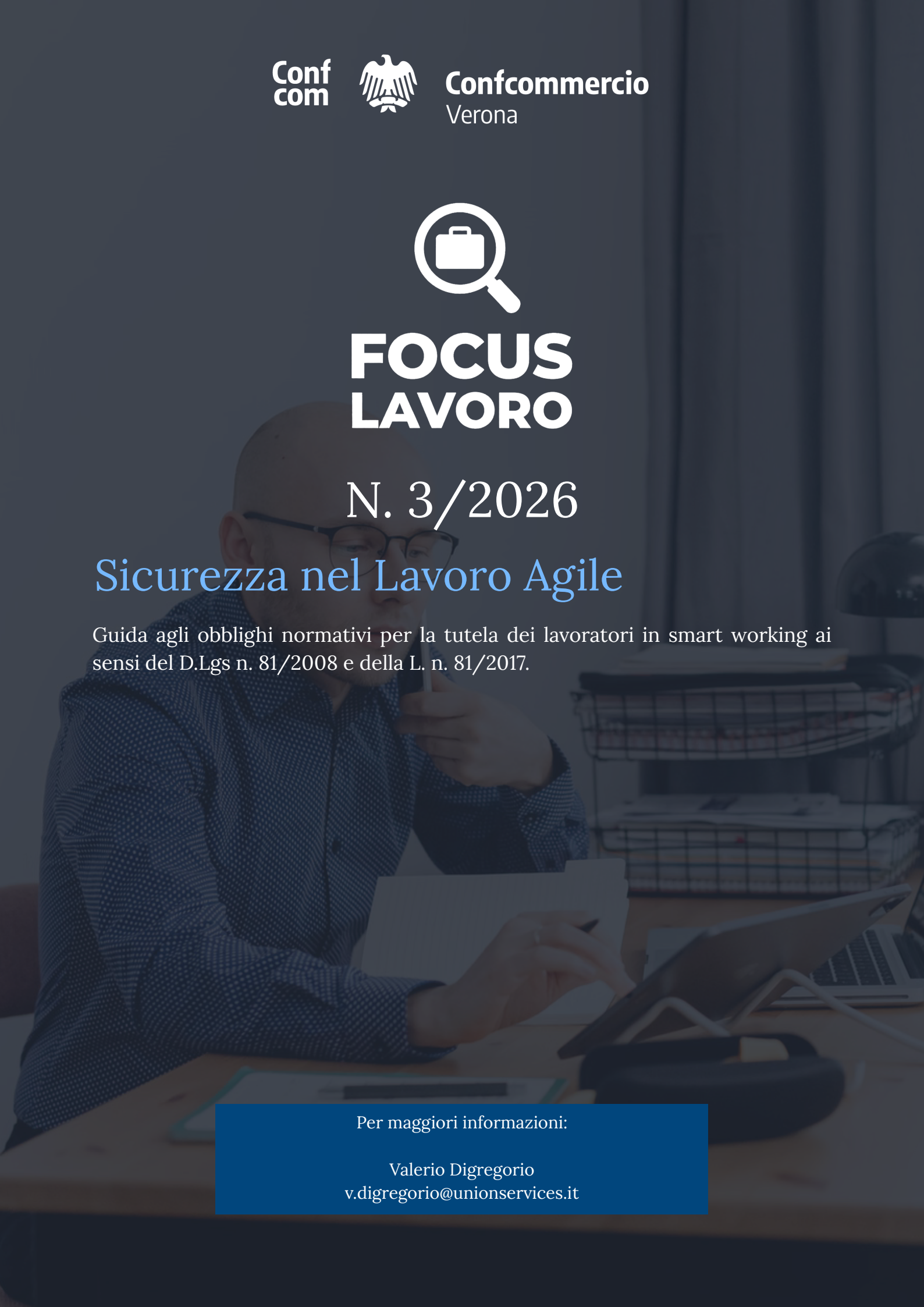

Per maggiori informazioni:

Valerio Digregorio
v.digregorio@unionservices.it

Cosa Prevede la Norma

Il "nuovo" comma 7-bis dell'art. 3 D.Lgs n. 81/2008 disciplina gli obblighi di sicurezza per il lavoro agile svolto in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

> ***"Per l'attività lavorativa prestata con modalità di lavoro agile in ambienti di lavoro che non rientrano nella disponibilità giuridica del datore di lavoro, l'assolvimento di tutti gli obblighi di sicurezza compatibili con tale modalità di lavoro [...] è assicurato dal datore di lavoro mediante la consegna al lavoratore e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, di un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi alla particolare modalità di esecuzione del rapporto di lavoro."***

La norma riprende gli elementi già previsti dall'art. 22 L. n. 81/2017, consolidando i seguenti pilastri fondamentali:

Informativa Scritta

Documento obbligatorio da consegnare al lavoratore e al rappresentante per la sicurezza

Cadenza Annuale

L'informativa deve essere aggiornata e consegnata almeno una volta all'anno

Cooperazione del Lavoratore

Obbligo del dipendente di collaborare all'attuazione delle misure preventive

Rischi Generali e Specifici

Individuazione puntuale di tutti i rischi connessi alla modalità di lavoro da remoto

Cosa Prevede la Norma

Il "nuovo" comma 7-bis dell'art. 3 D.Lgs n. 81/2008 disciplina gli obblighi di sicurezza per il lavoro agile svolto in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

L'art. 174 del Testo Unico della Sicurezza prevede che l'azienda, nella valutazione dei rischi, analizzi i posti di lavoro con particolare riguardo alle seguenti aree di rischio:

👁️ *Vista e Occhi*

Rischi derivanti dall'esposizione prolungata ai videoterminali, affaticamento visivo e problemi correlati

🧍 *Postura e Affaticamento*

Problemi legati alla postura scorretta, all'affaticamento fisico e mentale durante il lavoro da remoto

🏠 *Ergonomia e Igiene*

Condizioni ergonomiche e di igiene ambientale del luogo di lavoro scelto dal dipendente

Obbligo di Cooperazione

L'ultima parte della norma cristallizza l'obbligo del lavoratore di cooperare nell'attuazione delle misure predisposte dall'azienda.

Questo obbligo è coerente con le caratteristiche del lavoro da remoto, in cui il soggetto lavora in un ambiente sottratto al controllo dell'azienda.

Il lavoratore diventa quindi co-responsabile della propria sicurezza nello spazio privato in cui opera.

Cosa Prevede la Norma

Il "nuovo" comma 7-bis dell'art. 3 D.Lgs n. 81/2008 disciplina gli obblighi di sicurezza per il lavoro agile svolto in ambienti non nella disponibilità giuridica del datore di lavoro.

1

Valutazione Preliminare dei Rischi

Elaborare una valutazione dei rischi con specifica indicazione delle misure attuate e da adottare per il contesto del lavoro agile

2

Divulgazione dell'Informativa

Diffondere a tutti i lavoratori interessati un'informativa completa sui rischi generali e specifici dell'attività svolta da remoto

3

Fornire Attrezzature Conformi

Fornire attrezzature conformi al D.Lgs n. 81/2008; se le attrezzature sono del dipendente, verificare che rispettino i requisiti previsti

4

Formazione dei Dipendenti

Formare i dipendenti sui rischi generici e specifici collegati al lavoro agile, garantendo una cultura della sicurezza diffusa

Sanzioni in Caso di Inadempimento

Nel caso in cui l'azienda non adempia a quanto prescritto dalla norma, potrà incorrere in sanzioni significative ai sensi dell'art. 55, comma 5 lettera c) D.Lgs n. 81/2008.

Quando scattano le sanzioni?

- Omessa consegna dell'informativa
- Consegna dell'informativa in maniera incompleta
- Mancato aggiornamento annuale dell'informativa

Sanzioni previste (art. 55, c. 5, lett. c)

- Arresto da 2 a 4 mesi
- Ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96
- Sanzione direttamente azionabile dall'organo di vigilanza

2-4

Mesi di Arresto

Pena detentiva prevista per il datore di lavoro inadempiente

€1.708

Ammenda Minima

Importo minimo dell'ammenda applicabile in caso di violazione

€7.403

Ammenda Massima

Importo massimo dell'ammenda applicabile in caso di violazione

1

Volta all'Anno

Frequenza minima obbligatoria di aggiornamento e consegna dell'informativa

Confcommercio Verona

Tabella Riassuntiva degli Obblighi

Di seguito una sintesi completa di quanto previsto dalla normativa vigente in materia di sicurezza nel lavoro agile.

Aspetto	Dettaglio
Cosa prevede la norma	Obbligo del datore di lavoro di consegnare ai lavoratori in smart working e al rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, con cadenza almeno annuale, un'informativa scritta nella quale sono individuati i rischi generali e i rischi specifici connessi a tale modalità di esecuzione del rapporto
Riferimento normativo	Art. 3, comma 7-bis D.Lgs n. 81/2008; Art. 22 L. n. 81/2017; Art. 174 Testo Unico della Sicurezza; Art. 18, comma 2 L. n. 81/2017
Finalità	• Tutela della sicurezza del dipendente in smart working • Informare il dipendente circa i rischi connessi al lavoro agile
Contenuto informativa	Rischi per la vista e per gli occhi; problemi legati alla postura e all'affaticamento fisico o mentale; condizioni ergonomiche e di igiene ambientale; rischi specifici connessi all'utilizzo dei videoterminali
Cadenza	Almeno annuale — l'informativa deve essere aggiornata e riconsegnata ogni anno
Sanzioni	Arresto da 2 a 4 mesi oppure ammenda da € 1.708,61 a € 7.403,96 (sanzione direttamente azionabile dall'organo di vigilanza) — art. 55, comma 5, lettera c) D.Lgs n. 81/2008

✅ Buona prassi consigliata: Predisporre un sistema di tracciamento delle consegne dell'informativa, con firma di ricevuta da parte del lavoratore e del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza, per documentare l'adempimento e prevenire contestazioni in sede ispettiva.